

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

26. **EXPORT CONTROL E TRADE COMPLIANCE**



26.1. PREMESSA

L'esportazione di merci non si esaurisce nella gestione delle regole di natura doganale/fiscale ma contempla la necessaria osservanza di una serie di diverse discipline legate a profili extratributari che governano diversificati piani di tutela.

Il complesso delle disposizioni cui un esportatore deve fare riferimento ed i relativi adempimenti vengono ricondotti alla gestione della *Trade Compliance*.

Tale ambito descrive regole e restrizioni che sono previste negli scambi tra due paesi e che – presidiate da Autorità di controllo diverse – impongono l'adozione di procedure, la gestione di contabilità a rigoroso rendiconto, l'acquisizione di autorizzazioni di settore, l'assunzione di qualifiche peculiari per avere titolo all'accesso ad agevolazioni e semplificazioni eventualmente previste.

La puntuale adesione alle diverse disposizioni della *Trade Compliance* esprime una condotta aziendale complessa ed articolata che deve essere svolta da un presidio interno con il necessario coinvolgimento dell'alta dirigenza, mediante la definizione di un modello organizzativo adeguato e la costituzione di un team di risorse ad essa dedicato.

La prospettiva di un tale presidio ha il duplice obiettivo di assicurare all'azienda ogni possibile vantaggio, previsto da specifiche agevolazioni nei rapporti con paesi esteri ed evitare di incorrere in sanzioni, spesso di natura penale, che sono contemplate dalle disposizioni di riferimento.

Fanno parte di un adeguato presidio di *Trade Compliance*:

- in ambito tributario e, in ogni caso, nelle competenze dell'Autorità Doganale:
 - le revisioni dell'accertamento;
 - il rilascio di attestazioni di origine preferenziale ed il ricorso a certificazioni di origine non preferenziale;
 - raccolta di documentazione interna ed esterna all'azienda (per il rispetto di regole di origine);
- in ambito extratributario:
 - periodici monitoraggi degli accordi internazionali, delle direttive, regolamenti e leggi europee e delle normative nazionali sul commercio (inclusi gli embarghi e le agevolazioni);
 - raccolta di documentazione interna ed esterna all'azienda (ad es.: per il rispetto di criteri di conformità);
 - identificazione di licenze necessarie per l'importazione in paesi esteri;
 - creazione di checklist e procedure che devono essere adottate dagli operatori intermedi nella *supply chain*, broker, fornitori, ecc., nel rispetto di *standard* adottati dalla Società esportatrice, assunti per l'assunzione di particolari qualifiche (come, ad es., l'AEO);
 - misure di prevenzione e mitigazione dei rischi dovuti a possibili violazioni delle diverse normative (con l'adozione del Modello 231, esteso al reato di contrabbando).

26. Export control e trade compliance

26.2. Dual Use: il contesto internazionale

Del più ampio *genus* della *Trade Compliance*, di cui si è già diffusamente detto nei capitoli precedenti in ragione dei diversi ambiti via via trattati¹, fa parte anche la *species* dell'*Export Control*. Con tale termine si vuole qualificare il complesso di ulteriori regole dedicate a particolari aspetti del rapporto internazionale che possono essere così classificati:

- il rispetto delle disposizioni riferite alla movimentazione di beni duali (*dual use*);
- il presidio per la gestione degli adempimenti per l'esportazione di materiale di armamento (*single use*);
- la identificazione dei provvedimenti restrittivi di natura geografica (embarghi);
- l'attenzione per la gestione di rapporti con soggetti listati, con i quali non è possibile intrattenere relazioni commerciali (*sanctions lists*);
- la tutela della salute delle persone e dell'ambiente. Per escludere la pericolosità dei beni prodotti, importati ed esportati, con l'adozione di due diverse certificazioni di *compliance*: la REACH e la RoHS².

26.2. DUAL USE: IL CONTESTO INTERNAZIONALE

L'attività di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce il principale presupposto a base della collaborazione internazionale nel settore del controllo delle esportazioni di beni strategici e di particolare sensibilità.

Nell'ambito della normativa internazionale, il "complesso della collaborazione organizzata e stabile" esistente tra i vari Stati che condividono obiettivi ed intese, in particolare, nel settore della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, è definito con la terminologia "regime".

I "regimi" di non proliferazione o di controllo delle esportazioni – in ambito internazionale – sono "disciplinati" da veri e propri trattati internazionali o da c.d. **accordi informali di consultazione**:

- Trattati internazionali: ad esempio la "convenzione sulle armi chimiche" firmata il 13 gennaio 1993, la Convenzione sulle armi batteriologiche del 1972, il Trattato di non proliferazione nucleare del 5 marzo 1970;
- Accordi informali di consultazione: ad esempio il Gruppo Australia creato nel 1985, il *Missile Technology Control* (regime fondato nel 1987), il *Nuclear Supplier Group* (creato nel 1974) e il *Wassenaar Arrangement* (costituito nel 1994).

La regolamentazione unionale sul controllo delle esportazioni di prodotti considerati aventi un duplice uso nasce dall'esigenza di dare concreta attuazione alle intese ed agli accordi internazionali in materia.

¹ Origine preferenziale, origine non preferenziale, made in, normativa antiriciclaggio, ecc.

² Aggiornata negli anni dalla RoHS 2 e dalla RoHS 3.

Il 25 marzo 2021, il Parlamento europeo ha approvato (con 642 voti a favore, 37 contrari e 9 astenuti) il testo del nuovo Regolamento che ha rinnovato la disciplina unionale dei controlli sui prodotti c.d. a duplice uso prevista dal Reg. CE n. 428/2009³.

Le regole del nuovo Reg. UE n. 2021/821⁴ (modificato dal Reg. UE n. 2022/1)⁵, in vigore dal 9 settembre 2021, mirano ad estendere i controlli in materia di dual use a nuovi beni e tecnologie con la previsione di presidi di controllo anche per ulteriori tipologie di operazioni (es. assistenza tecnica), adattando l'attuale disciplina ai mutamenti sociali e tecnologici occorsi nell'ultimo decennio.

Il Legislatore unionale, peraltro, si è posto l'obiettivo di rafforzare le indicazioni per tutti gli esportatori con un particolare riguardo alle piccole e medie imprese, da sempre meno strutturate rispetto agli adempimenti imposti dall'*export control*.

Si amplia anche il novero delle "persone" potenzialmente incise dagli adempimenti della nuova disciplina che si rivolge anche alle persone fisiche come fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che "trasmettono" items a duplice uso per via elettronica. Tra queste, la figura dell'"intermediario" che include le persone giuridiche e le società di persone non residenti o stabilite in uno Stato membro che forniscono servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione.

26.2.1. **Le fonti unionali e i controlli che regolano il dual use**

Come noto, i prodotti c.d. a duplice uso (o dual use) sono quei beni, *software* o tecnologie spesso utilizzati in settori quali l'automotive, l'aeronautica e l'informatica, che si possono prestare ad impieghi sia in campo civile che militare.

Per questo motivo, il controllo sulle particolari transazioni rappresenta uno strumento cruciale per gli Stati membri nella prevenzione dei rischi connessi a fenomeni come il terrorismo internazionale, la proliferazione degli armamenti e la violazione dei diritti umani.

Il presidio unionale attuale, già introdotto con il precedente Regolamento CE n. 428/2009, prevede uno strutturato sistema di controllo che – a determinate condizioni – subordina al rilascio di un'autorizzazione (specifica, globale o generale) l'esportazione, il trasferimento intra-unionale, l'intermediazione ed il transito di beni, materiali, *software* o tecnologie a duplice uso.

I prodotti qualificabili "a duplice uso" sono elencati nell'Allegato I⁶ il quale, usualmente soggetto ad annuale revisione, viene spesso aggiornato con l'evoluzione della nuova normativa. In aggiunta il legislatore unionale ha da tempo previsto l'applicabilità di una clausola c.d. *catch-all* che consente alle autorità di vincolare ad autorizzazione anche

³ il Reg. CE 5 maggio 2009, n. 428/2009, "che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso".

⁴ Reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 maggio 2021, n. 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione).

⁵ Reg. delegato UE della Commissione, 20 ottobre 2021, n. 2022/1, che modifica il Reg. UE n. 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso.

⁶ Come modificato dal Reg. UE n. 2022/1.

26. Export control e trade compliance

26.2. *Dual Use: il contesto internazionale*

prodotti non inclusi nell'Allegato I, per dispiegare una maggiore tutela rispetto ad operazioni ritenute meritevoli di attenzione.

Ebbene, tra le novità più rilevanti è prevista un'armonizzazione della *catch-all* con la previsione – per gli Stati membri – di condividere le informazioni localmente acquisite, per rendere più efficace l'attività di controllo. Ne discende la necessità per le aziende di adottare una organizzata “*compliance* unionale”.

26.2.2. **Il nuovo Reg. n. 2021/821 e le principali novità**

Il nuovo regime di controllo approvato dal Parlamento europeo prende le mosse del sistema previgente e lo rafforza, attraverso l'estensione dei controlli a nuovi beni e tecnologie (*i.e.* rinnovando il contenuto dell'Allegato I del previgente Reg. n. 428/2009), nonché a nuove operazioni, imponendo altresì obblighi aggiuntivi.

La nuova normativa si pone, infatti, l'obiettivo dichiarato di “*rafforzare ulteriormente l'azione dell'Unione in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionali e a garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario*”⁷.

A questo fine, il legislatore unionale ha esteso i controlli con particolare riguardo ai sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (c.d. tecnologie di sorveglianza informatica), ampliando – altresì – la definizione di “esportazione”, che ora include, tra l'altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche.

Inoltre, il nuovo Regolamento ha aggiunto alle operazioni già soggette a controllo (*i.e.* esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) anche le attività di c.d. assistenza tecnica. Più in particolare, al ricorrere di determinate condizioni, saranno soggetti alla nuova disciplina anche i fornitori unionali che prestano assistenza tecnica di qualsiasi tipo (anche da remoto) su prodotti a duplice uso in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.

26.2.3. **Le misure per le PMI, le nuove autorizzazioni e gli oneri di conservazione**

Nonostante l'introduzione di nuovi e più severi adempimenti, il nuovo Regolamento si prefigge altresì una attenuazione degli oneri per le piccole e medie imprese.

Infatti, proprio per le PMI, è stata prevista l'introduzione di autorizzazioni generali di esportazione unionali aggiuntive per ridurre gli oneri amministrativi, garantendo – nel contempo – un adeguato livello di controllo per talune destinazioni. È, inoltre, ora prevista un'autorizzazione per i grandi progetti per adattare le condizioni di licenza alle particolari esigenze eventualmente rappresentate dagli operatori.

In ogni caso, gli esportatori di prodotti a duplice uso saranno tenuti a conservare (per almeno 5 anni) dettagliati registri delle loro esportazioni, conformemente alla legislazione o prassi nazionale in vigore nel singolo Stato membro. Tali registri comprendono in particolare i documenti commerciali quali fatture, manifesti e documenti di tra-

⁷ Cfr. il comunicato stampa del Consiglio europeo del 9 novembre 2020.

sporto e altri documenti di spedizione con informazioni sufficienti per consentire alle Autorità di conoscere:

- a) la descrizione dei prodotti a duplice uso;
- b) la quantità dei prodotti a duplice uso;
- c) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;
- d) se noto, l'uso finale e l'utente finale dei prodotti a duplice uso.

26.2.4. La nuova rilevanza dei Programmi Interni di Conformità - le indicazioni dell'UAMA

Il nuovo Regolamento, infine, ha dato maggiore rilevanza ai Programmi Interni di Conformità (c.d. PIC), prevedendo che le autorità di uno Stato membro possano imporne l'adozione ai soggetti che richiederanno il rilascio di un'autorizzazione c.d. globale⁸ ovvero di una delle nuove autorizzazioni generali⁹.

Benché l'adozione dei PIC fosse stata finora solamente "suggerita" dalla Commissione europea che – con Raccomandazione n. 1318/2019 – ne aveva tratteggiato le caratteristiche principali, con la nuova disciplina:

- il Considerando n. 18¹⁰ del Reg. UE n. 2021/821 afferma che gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali dovrebbero attuare un PIC, a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre circostanze di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall'esportatore;
- l'Autorità nazionale – UAMA (*Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento*) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha emesso, il 10 gennaio 2022, due comunicazioni relative alla predisposizione e all'inoltro delle istanze per beneficiare dell'Autorizzazione Generale di Esportazione dell'UE (AGEU) 007 e dell'Autorizzazione Globale "Grandi Progetti", confermando per la prima volta, ufficialmente, l'obbligatorietà dell'adozione dei c.d. *Internal Compliance Programmes (ICP)*, per coloro che desiderano usufruirne.

A tal riguardo, è bene precisare che i c.d. PIC sono l'insieme di tutte quelle politiche aziendali, procedure interne e misure di salvaguardia standardizzate che un operatore economico dovrebbe implementare per assicurare l'adempimento agli obblighi imposti dalla normativa dual-use, in una prospettiva di armonizzazione unionale.

⁸ I soggetti che vorranno effettuare più esportazioni di un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso verso utilizzatori finali stabiliti in uno o più Paesi terzi.

⁹ In particolare, dell'autorizzazione generale che potrà essere concessa per il trasferimento di *software* e tecnologia tra Società di un medesimo gruppo.

¹⁰ Considerando n. 18, Reg. UE n. 2021/821: "Dovrebbero essere introdotti orientamenti per i programmi interni di conformità al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l'applicazione efficace dei controlli. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto delle differenze in termini di dimensioni, risorse, settori di attività e altre caratteristiche e condizioni degli esportatori e delle loro filiali, come le strutture e le norme di conformità intragruppo, evitando così l'approccio di un «modello unico per tutti» e aiutando ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività. Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali dovrebbero attuare un ICP, a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre circostanze di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall'esportatore."

26. Export control e trade compliance

26.2. *Dual Use: il contesto internazionale*

Per raggiungere tale obiettivo, nel 2021, sono state diramate ulteriori linee guida dalla Commissione UE¹¹.

In esito alla progressiva definizione della disciplina unionale, l'evoluzione del contesto nazionale di riferimento ha – nel tempo – proposto una serie di diversi provvedimenti. Ad integrazione della prima disciplina comunitaria, il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96, aveva dettato norme di attuazione del Reg. n. 1334/2000¹², in tema di autorizzazioni e sanzioni applicabili, ed al quale era necessario far riferimento anche in vigore del Reg. n. 428/2009, così come modificato dal Reg. UE n. 1232/2011.

Ebbene, dal 1° febbraio 2018, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2017¹³, sono stati abrogati i seguenti provvedimenti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96, attuativo di alcune disposizioni del Reg. CE n. 1334/2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della Legge 1° marzo 2002, n. 39;
- il D.Lgs. 12 gennaio 2007, n. 11, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- il D.Lgs. 14 maggio 2009, n. 64, relativo alle sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del Reg. CE n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Inoltre, con specifico riferimento alle esportazioni di beni a duplice uso verso l'Iran, in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale, il legislatore comunitario ha adottato il Reg. CE 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, a seguito di ripetute modifiche, è stato abrogato e sostituito dal Reg. UE 23 marzo 2012, n. 267/2012.

Le norme di tale ultimo Regolamento, nella misura in cui contemplano le stesse tecnologie e gli stessi prodotti del Regolamento Base, derogano alla disciplina generale dettata da quest'ultimo Regolamento, in quanto norme speciali (cfr. Allegato II).

L'inasprimento delle sanzioni nei confronti dell'Iran è stato oggetto di molteplici interventi legislativi volti ad introdurre restrizioni soggettive ed oggettive alle transazioni (dirette ed indirette) effettuate con tale Paese.

¹¹ Raccomandazione UE n. 2021/1700 della Commissione del 15 settembre 2021 sui programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del Reg. UE n. 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

¹² Che ha istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della Legge 1° marzo 2002, n. 39.

¹³ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018, è stato pubblicato il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 7 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni unionali sul riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (*dual use*) e l'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per tutte le operazioni di esportazione di materiali proliferanti.

Per completezza, si riportano qui di seguito le principali modifiche al Reg. n. 267/2012:

- Reg. di esecuzione UE del Consiglio, 23 aprile 2012, n. 350/2012;
- Reg. UE del Consiglio, 2 agosto 2012, n. 708/2012;
- Reg. di esecuzione UE del Consiglio, 2 agosto 2012, n. 709/2012;
- Reg. di esecuzione UE del Consiglio, 15 ottobre 2012, n. 945/2012;
- Reg. UE del Consiglio, 6 novembre 2012, n. 1016/2012;
- Reg. UE del Consiglio, 14 novembre 2012, n. 1067/2012;
- Reg. UE del Consiglio, 21 dicembre 2012, n. 1263/2012;
- Reg. di esecuzione UE del Consiglio, 21 dicembre 2012, n. 1264/2012.

Nell'ambito della presente analisi normativa, dopo un *excursus* sulla regolamentazione generale in materia di prodotti a duplice uso, come ora stabilita nel Reg. UE n. 2021/821, modificato dal Reg. UE n. 2022/1, e nella normativa nazionale di attuazione, saranno esaminate anche le disposizioni inerenti le operazioni di esportazione verso l'Iran di cui al Reg. CE n. 423/2007 (di seguito anche "*Regolamento sull'Iran*").

26.3. REG. UE N. 2021/821 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI A DUPLICE USO

L'art. 2 del Reg. UE n. 2021/821 definisce i beni a "duplice uso" come "*i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari*".

Lo stesso articolo fornisce, altresì, la definizione del termine "esportazione" ed "esportatore" ai fini dell'applicazione della normativa *dual use*. In particolare, per esportazione deve intendersi:

- a) un regime di esportazione ai sensi dell'art. 269 del Codice Doganale dell'Unione;
- b) una riesportazione ai sensi dell'art. 270 del Codice Doganale dell'Unione;
- c) un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'art. 259 del Codice Doganale dell'Unione; o
- d) la trasmissione di *software* o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali *software* e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale.

L'"esportatore", invece, è descritto come:

- a) "*qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichia-*

26. Export control e trade compliance

26.3. Reg. UE n. 2021/821 – Individuazione dei beni a duplice uso

razione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

- b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

- c) se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'art. 1, paragrafo 19, lettera a), del Regolamento delegato UE 2015/2446 della Commissione¹⁴.

26.3.1. I Codici Duali

L'Allegato I¹⁵ del Reg. UE n. 2021/821 elenca i beni a duplice uso la cui esportazione dal territorio doganale della Comunità è sempre subordinata ad autorizzazione. In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione, diverso dal codice di classificazione doganale dei beni, composto da tre sottotipi di codici:

- Codice numerico → identifica le categorie generali dei prodotti compresi nell'elenco con cifre da 0 a 9.
 - Categoria 0:** materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
 - Categoria 1:** materiali speciali e relative apparecchiature;
 - Categoria 2:** trattamento e lavorazione dei materiali;
 - Categoria 3:** materiali elettronici;
 - Categoria 4:** calcolatori;
 - Categoria 5:** telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione";
 - Categoria 6:** sensori e laser;
 - Categoria 7:** materiale avionico e di navigazione;
 - Categoria 8:** materiale navale;
 - Categoria 9:** materiale aerospaziale e propulsione.
- Codice letterale → identifica la particolare tipologia del bene con lettere dalla A alla E.
 - A** sistemi, apparecchiature e componenti;

¹⁴ Reg. delegato UE della Commissione, 28 luglio 2015, n. 2015/2446, che integra il Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione (GU L 343 del 29 dicembre 2015, pag. 1).

¹⁵ L'Allegato I del Reg. UE n. 2021/821 è stato modificato dal Reg. UE 6 gennaio 2022, n. 2022/1.

B apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;

C materiali;

D *software*;

E tecnologia.

- Codice alfanumerico → si riferisce ai controlli cui sono sottoposti i beni, su base nazionale o multilaterale, e comprende altresì i numeri d'ordine delle varie voci.

Per stabilire se un prodotto rientra nell'elenco di cui all'Allegato I, occorre valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti con le descrizioni contenute nello stesso allegato.

Con specifico riferimento all'esportazione di *software*, l'autorizzazione non è necessaria quando:

- il *software* è di pubblico dominio, oppure,
- se è generalmente disponibile al pubblico in quanto venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio al banco, per corrispondenza, per transazione elettronica, su ordinazione telefonica ed è progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore¹⁶.

Con riguardo alla identificazione dei codici duali recati nell'Allegato I, il Legislatore unionale ha fornito alcuni criteri interpretativi:

- le dieci categorie costituiscono il consolidamento degli elenchi di controllo di quattro regimi di controllo delle esportazioni (gruppo dei fornitori nucleari, regime di non proliferazione nel settore missilistico, gruppo Australia e intesa di Wassenaar) e della convenzione sulle armi chimiche. Ogni categoria è ulteriormente divisa in sottocategorie e in voci di controllo individuali. In generale, i prodotti elencati nelle sottocategorie B, C, D ed E si ricollegano a prodotti elencati nella sottocategoria A. In alcuni casi, sono previsti appositi controlli autonomi nell'ambito di queste sottocategorie. Le dieci categorie e le cinque sottocategorie costituiscono una prima suddivisione dell'elenco e possono facilitare la consultazione mediante le voci di controllo pertinenti;
- i prodotti a duplice uso sono generalmente distinti dai prodotti militari. I prodotti militari sono beni (come sistemi, apparecchiature, componenti, materiali, *software* o tecnologie) appositamente progettati o modificati per uso militare. Le specifiche tecniche per i prodotti a duplice uso sono spesso più dettagliate di quelle per i prodotti militari. Il significato dell'espressione "appositamente progettato per uso militare" o "modificato per uso militare" è in gran parte determinato dall'autorità competente, che non sempre coincide con l'autorità competente per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso;
- i prodotti specificati nell'Allegato I del Regolamento UE sui prodotti a duplice uso includono sia prodotti nuovi che usati (di seconda mano);
- il codice di classificazione che compare nell'elenco dei prodotti a duplice uso è diverso dal Codice Doganale delle merci (sistema armonizzato o nomenclatura

¹⁶ Quest'ultima ipotesi non trova applicazione al *software* specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").

26. Export control e trade compliance

26.3. Reg. UE n. 2021/821 – Individuazione dei beni a duplice uso

combinata). Questa distinzione è particolarmente importante per la classificazione di prodotti fisici, quali apparecchiature, materiali e componenti;

- l'elenco dei prodotti a duplice uso dell'UE contiene beni materiali (che includono apparecchiature, materiali e componenti), ma anche beni immateriali come i *software* o le tecnologie sotto forma di dati tecnici o di assistenza tecnica; i beni immateriali possono essere trasferiti in forma materiale (per esempio diapositive cartacee o dispositivi fisici di archiviazione dati) o in formato elettronico, visivo od orale (detto anche formato immateriale);
- i controlli della tecnologia sono della massima importanza. Se i proliferatori riescono a ottenere un prodotto fisico a duplice uso, potrebbero essere in grado di copiarne alcune parti, ma non saranno necessariamente in grado di produrre altri prodotti. Se però acquisiscono la tecnologia che consente di sviluppare o produrre il prodotto, possono produrne nei quantitativi desiderati. Inoltre, mentre i prodotti fisici possono essere esportati temporaneamente, l'esportazione di tecnologia è quasi impossibile da recuperare e deve essere considerata definitiva;
- un'autorizzazione rilasciata per un prodotto ne include anche la tecnologia minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione.

L'Allegato I del Regolamento UE sui prodotti a duplice uso è vasto e non c'è una soluzione unica ed efficace per reperire rapidamente ogni singolo prodotto a duplice uso elencato. In un nuovo esercizio di classificazione, finalizzato a classificare correttamente i beni o la tecnologia a duplice uso, è importante consultare accuratamente l'ultima versione dell'Allegato I per trovare la voce di controllo più pertinente e quindi più specifica per il prodotto in questione. In caso di dubbio o di più codici di classificazione possibili, è necessario consultare il responsabile della conformità dell'organismo di ricerca o, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro.

Molte voci di controllo sono accompagnate da varie note (nota, nota tecnica o N.B.) per facilitare la classificazione esatta del prodotto. Tali note chiariscono ulteriormente l'ambito dei controlli (*ivi* inclusi esempi o esenzioni dai controlli) o contengono rimandi ad altre parti dell'Allegato I o dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Vale ricordare che le note sono parte integrante della classificazione del prodotto e quindi non devono essere considerate illustrative.

Una tavola di concordanza tra i codici dell'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso e i codici doganali delle merci (codici NC) è fornita dalla Commissione Europea ed è disponibile sulla pagina internet della DG Commercio dedicata al duplice uso. Tuttavia, la classificazione delle merci secondo l'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso dell'UE, basata esclusivamente sui codici doganali (la c.d. tavola di concordanza), non è sufficiente, a causa del diverso grado di concordanza di ciascun codice NC al corrispondente codice di classificazione di prodotto a duplice uso: nel caso in cui si utilizzi la tavola di concordanza, è necessario verificare se il prodotto soddisfa effettivamente le specifiche tecniche del codice di classificazione di prodotto a duplice uso correlato.

26.3.2. **Software e tecnologia**

La definizione di *software* indica che, per essere compreso negli elenchi, il *software* deve esistere in un certo momento su un supporto tangibile di espressione. Il *software* stesso può essere trasferito con mezzi sia materiali sia immateriali.

La definizione di *software* è da leggere congiuntamente alla nota sul *software* nucleare della categoria 0 e alla nota generale sul *software* delle categorie da 1 a 9.

In relazione al *software* per la sicurezza dell'informazione (specificato nella categoria 5, parte 2) è importante sottolineare che l'intera nota sul *software* nucleare e parte della nota generale sul *software* non sono applicabili e pertanto non possono essere utilizzate per l'esenzione dal controllo.

I controlli della tecnologia sono effettuati per garantire che la conoscenza, il *know-how* e l'esperienza relativi ai prodotti sensibili non siano inavvertitamente forniti per l'uso in programmi che sollevano timori legati a questioni militari, di ADM, di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani.

Nel contesto del Regolamento UE sui prodotti a duplice uso per "tecnologia" si intendono informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", alla "produzione" o all'"utilizzo" dei beni. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. Il riferimento alle 'informazioni specifiche necessarie' ha lo scopo di indirizzare il controllo della tecnologia su quella parte della tecnologia che porta un prodotto a raggiungere o superare le soglie di prestazione elencate.

Per le categorie da 1 a 9, soltanto queste informazioni specifiche devono essere considerate come tecnologia a duplice uso compresa nell'elenco. Lo scopo della definizione di "necessarie" è quello di concentrare i controlli della tecnologia sulla tecnologia specifica che rende un prodotto soggetto a licenza.

È importante che la tecnologia a duplice uso compresa nell'elenco rimanga sottoposta ad autorizzazione anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

26.3.3. **Contabilità**

Ai sensi dell'art. 27 del Reg. n. 2021/821, è opportuno evidenziare che è fatto obbligo agli esportatori di beni soggetti alla normativa *dual use* di tenere registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro esportazioni, conformemente alla regolamentazione nazionale. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, ad esempio fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare la descrizione e la quantità dei prodotti a duplice uso, il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario, nonché, se conosciuti, l'utilizzazione finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

I registri e la documentazione devono essere conservati per una durata di almeno 3 anni dalla fine dell'anno civile in cui ha luogo l'esportazione, al fine di poter essere esibiti alle competenti autorità che ne facciano richiesta.

26. Export control e trade compliance

26.4. Tipologie di autorizzazioni unionali

26.4. TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI UNIONALI

L'art. 2 del Reg. n. 2021/821 identifica le diverse autorizzazioni unionali come segue:

1. “autorizzazione di esportazione specifica” è un'autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;
2. “autorizzazione globale di esportazione” è un'autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;
3. “autorizzazione per grandi progetti” è un'autorizzazione di esportazione specifica o un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala;
4. “autorizzazione generale di esportazione dell'Unione” è un'autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che rispettino le condizioni e i requisiti elencati nelle sezioni da A ad H dell'Allegato II;
5. “autorizzazione generale di esportazione nazionale” è un'autorizzazione all'esportazione definita dalla legislazione nazionale, conformemente all'art. 12, par. 6, e alla Sezione C dell'Allegato III.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico¹⁷.

Si tenga presente che la dichiarazione doganale di esportazione, alla casella 44 dovrà riportare il codice X002, se l'esportazione del prodotto a duplice uso avviene dietro presentazione dell'autorizzazione. In caso contrario, andrà utilizzato il codice Y901 che autocertifica che le merci da esportare non rientrano nell'elenco dei prodotti a duplice uso.

A tale riguardo si rimanda alla nota dell'Agenzia delle Dogane 12 maggio 2008, n. 3215.

Inoltre, qualora una Società esportatrice optasse per un'autorizzazione specifica individuale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 221/2017, è necessario presentare a corredo della domanda di autorizzazione anche la dichiarazione dell'utilizzatore finale (*End User Statement*), in originale, redatta su carta intestata dell'utilizzatore finale, datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso.

La dichiarazione dovrà contenere una serie di informazioni come da modello allegato e i dati indicati nella dichiarazione devono coincidere con quelli riportati nella domanda di esportazione. Eventuali difformità tra i dati dei due documenti devono essere giustificate per iscritto.

¹⁷ La relativa modulistica potrà essere reperita all'indirizzo *web* www.mincomes.it.

Ove richiesto dall'autorità competente, la firma apposta sulla dichiarazione dell'utilizzatore finale deve essere autenticata dalle autorità amministrative straniere e/o diplomatiche italiane a ciò deputate.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 221/2017, inoltre, il certificato di uso finale (*End User Certificate*) deve prevedere:

- a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;
- b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantità e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
- c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonché del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al Regolamento anti-tortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
- d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso e per i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- e) l'impegno espresso, per le merci soggette al Regolamento anti-tortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;
- g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei Regolamenti UE concernenti misure restrittive.

Oltre alle autorizzazioni all'esportazione, l'art. 11 del nuovo Regolamento stabilisce che *“per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'Allegato IV è richiesta un'autorizzazione”*. I prodotti a duplice elencati nell'Allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale¹⁸.

Ai sensi dell'art. 11, par. 2, del medesimo Regolamento uno Stato membro può – altresì – imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro *“se al momento del trasferimento:*

- a) all'operatore o all'autorità competente consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- b) l'esportazione a norma degli artt. 3, 4, 5, 9 o 10 dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad obbligo di autorizzazione nello Stato membro dal quale

¹⁸ Cfr. art. 12, par. 1, Reg. n. 2021/821/UE.

26. Export control e trade compliance

26.4. Tipologie di autorizzazioni unionali

- i prodotti devono essere trasferiti e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale; e
- c) i prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione o lavorazione quale definita all'art. 60, par. 2, del Codice Doganale dell'Unione nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti”.

In aggiunta alle autorizzazioni all'esportazione e a quella per i trasferimenti intraUE, sono previste altre forme di autorizzazione che si applicano caso per caso. In particolare:

- un'autorizzazione di transito è necessaria per i prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
- un'autorizzazione di servizi di intermediazione è necessaria per l'intermediazione di prodotti tra paesi terzi effettuata dall'interno del territorio doganale dell'Unione;
- un'autorizzazione è obbligatoria per la fornitura di assistenza tecnica relativa a prodotti a duplice uso.

26.4.1. Trasferimenti intraunionali

L'art. 11 del nuovo Regolamento, infine, stabilisce che “per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'Allegato IV è richiesta un'autorizzazione”. I prodotti a duplice elencati nell'Allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale (cfr. art. 12, par. 1, Reg. UE n. 2021/821).

Ai sensi dell'art. 11, par. 2, del medesimo Regolamento uno Stato membro può altresì imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro *“se al momento del trasferimento:*

- a) all'operatore o all'autorità competente consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione;*
- b) l'esportazione a norma degli artt. 3, 4, 5, 9 o 10 dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad obbligo di autorizzazione nello Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale; e*
- c) i prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione o lavorazione quale definita all'art. 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti”.*

26.4.2. Autorizzazione Grandi Progetti

L'art. 12 del Reg. UE n. 821/2021 include l'autorizzazione globale tra le diverse tipologie di licenze d'esportazione. Relativamente a quest'ultima, detto Regolamento prevede una nuova forma di autorizzazione globale, la c.d. Autorizzazione Globale Grandi Progetti, di cui al considerando n. 19 del medesimo Regolamento, che recita nell'ultima frase: “È, altresì, opportuno introdurre un'autorizzazione per grandi progetti, al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore”.

Con “Autorizzazione Globale Grandi Progetti” si intende che l'Autorità nazionale di licensing di uno Stato membro dell'UE può rilasciare un'unica licenza per l'esporta-

zione di materiali dual use verso un Paese Terzo, dove l'esportatore costruirà o contribuirà alla costruzione di un impianto (es.: un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti nucleari o un impianto per la produzione di prodotti chimici) o realizzerà una serie di operazioni di esportazione riconducibili ad un unico e ben identificato progetto (es.: l'installazione di determinate apparecchiature telematiche nelle diverse sedi di un'amministrazione di un Paese Terzo).

La Commissione Europea ha reso noto che nel prossimo futuro redigerà delle Linee Guida inerenti l'Autorizzazione Globale Grandi Progetti, al fine di aiutare gli esportatori in una migliore comprensione di tale tipologia di licenza, nella preparazione della necessaria documentazione di corredo e nell'uso consapevole della medesima.

In attesa di tali Linee Guida, ogni Stato membro ha facoltà di predisporre indicazioni nazionali sulla documentazione da presentare e sull'uso dell'Autorizzazione Globale Grandi Progetti, a beneficio dei propri esportatori.

Tanto considerato, l'UAMA-Autorità nazionale ha disposto che l'istanza, redatta sulla consueta modulistica prevista per le autorizzazioni globali, dovrà essere corredata da una completa documentazione concernente:

1. contratto di base e contratti ancillari;
2. progetto completo dell'impianto o dell'opera che si intende realizzare;
3. valutazione di fattibilità e d'impatto del progetto;
4. elenco dettagliato del materiale dual use da esportare;
5. scadenziario di massima delle operazioni di esportazione previste;
6. EUS dell'utilizzatore finale;
7. ICP della società esportatrice.

26.4.4. **E-Licensing**

L'UAMA, con una propria comunicazione, ha fatto sapere che dal 1° luglio 2022, è operativa la versione italiana del sistema di E-licensing. Si tratta del sistema telematico in modalità integrata per la gestione in digitale dei procedimenti autorizzativi inerenti l'esportazione di: beni e tecnologie a duplice uso, beni soggetti al Reg. UE 215/2019 (i c.d. Beni Anti Tortura) e beni soggetti a regolamenti dell'UE imponenti restrizioni commerciali verso determinati Paesi Terzi¹⁹.

La piattaforma di E-licensing fornirà la necessaria protezione, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, disponibile agli operatori in qualunque momento e da qualsiasi postazione fissa o mobile, grazie alla previsione di un accesso al sistema solo su base personale e tramite appositi meccanismi a doppio fattore di autenticazione.

Per l'ingresso all'E-licensing:

1. è indispensabile che l'esportatore sia in possesso della propria Identità ECAS, nota anche come EU Login, ovvero dell'identità digitale²⁰ di ogni cittadino dell'Unione

¹⁹ Come precisato dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, art. 35, il ricorso a tale strumento per la trattazione delle istanze di autorizzazione è previsto in modalità esclusiva a partire dalla data del 1° luglio 2022.

²⁰ È possibile ottenere tale identità tramite il sito: <https://webgate.ec.europa.eu/cas/>

26. Export control e trade compliance

26.5. *Catch all clause*

Europea, richiesta inderogabilmente per l'accesso a qualsiasi programma digitale dell'UE. Si specifica che con riferimento all'e-licensing, il termine "esportatore" indica esclusivamente il legale rappresentante di una società esportatrice.

2. Una volta ottenuta l'Identità ECAS/EU Login, il legale rappresentante della società potrà accedere al sistema di e-licensing, per fare richiesta d'iscrizione come "esportatore ufficialmente riconosciuto dal sistema".
3. Alla richiesta di iscrizione fa seguito la conferma tramite un messaggio di posta elettronica inviato al richiedente.

Tra i principali e visibili vantaggi del procedimento, l'UAMA ricorda il venir meno dell'obbligo attuale di trasmettere i documenti identificativi della società esportatrice e del legale rappresentante ad ogni richiesta di autorizzazione; la sostituzione della firma cartacea con il procedimento digitale a cura dell'esportatore; ecc.²¹.

26.5. **CATCH ALL CLAUSE**

Il nuovo Regolamento *dual-use* contiene alcune disposizioni che lasciano autonomia alle autorità competenti degli Stati membri circa l'assoggettamento alla disciplina dei controlli dual-use, anche di prodotti che non rientrino nel novero di quelli espressamente elencati.

In particolare, l'art. 4 reca una disposizione (c.d. clausola "catch-all"), che consente di subordinare ad autorizzazione l'esportazione di alcuni prodotti dual-use non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I.

Con la clausola *catch all*, uno Stato membro:

- può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica (art. 5);
- ha la facoltà di: i) estendere l'applicazione dell'art. 6, par. 1, ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi (cfr. art. 6, par. 3); ii) adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi (art. 6);

L'autorità competente degli Stati membri:

- può, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'Allegato I, nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'art. 4, par. 1. Inoltre, se il transito avviene attraverso il territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato può vietare tale transito sul proprio territorio (art. 7);
- deciderà in merito all'opportunità di sottoporre ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso (art. 8).

²¹ Per facilitare il ricorso al portale di e-licensing, l'UAMA rinvia al manuale d'uso, scaricabile all'indirizzo: <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/frontoffice>, accessibile una volta ottenuta la propria Identità ECAS/EU.

Uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'Allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo o di rispetto dei diritti umani (art. 9).

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi, di cui all'Allegato I, è subordinata ad autorizzazione se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo di prodotti (art. 10).

26.6. **ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI INTERNI DI COMPLIANCE (ICP) DELLE IMPRESE**

L'efficacia dei controlli in ambito *dual use* dipende anche dalla proattiva collaborazione delle imprese per garantire il compiuto rispetto della normativa di riferimento. A questo riguardo, le imprese predispongono una serie di politiche e procedure interne, note anche come programma interno di conformità (PIC – *Internal Compliance Programme*, ICP).

Sul tema è intervenuta la Raccomandazione UE n. 2019/1318, della Commissione europea, del 30 luglio 2019²², con la quale sono stati resi noti gli “*Orientamenti dell'UE sui programmi interni di conformità (PIC) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso*”, ai sensi del Reg. n. 428/09, ora sostituito dal Reg. n. 2021/821.

Tali orientamenti – che “*non hanno carattere vincolante*” – sono volti a fornire un quadro di riferimento, da un lato, per aiutare gli esportatori a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso; dall'altro, per sostenere le autorità competenti degli Stati membri nella loro valutazione dei rischi, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale in merito alle autorizzazioni da rilasciare per l'esportazione, per i servizi di intermediazione, per il transito dei prodotti a duplice uso non comunitari o per il trasferimento, all'interno dell'Unione, dei prodotti a duplice uso di cui all'Allegato IV del Reg. n. 2021/821.

Gli orientamenti adottati dalla Commissione europea si concentrano sull'esame di sette elementi fondamentali, ritenuti essenziali ai fini dell'efficacia del programma interno di conformità relativo ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso:

1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità;
2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse;
3. Formazione e sensibilizzazione;
4. Processi e procedure di verifica delle transazioni;
5. Valutazione delle prestazioni, *audit*, segnalazioni e azioni correttive;
6. Tenuta dei registri e documentazione;
7. Sicurezza fisica e delle informazioni.

Tale elenco non deve considerarsi esaustivo, né l'ordine dei sette elementi fondamentali deve essere inteso come una gerarchia di rilevanza dal più importante al meno impor-

²² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L n. 205 del 5 agosto 2019.

26. Export control e trade compliance

26.7. Aspetti sanzionatori

tante, rappresentando invero tali elementi le “*pietre miliari*”, gli “*strumenti di base*” che compongono il PIC specifico, personalizzato di un’impresa.

In linea generale, gli orientamenti chiariscono che “*l’aspetto più importante dell’elaborazione di un PIC consiste nel preservarne l’attinenza con l’organizzazione e le attività dell’impresa, nonché nel garantire che i processi interni siano semplici da comprendere e seguire e che riflettano le operazioni e le procedure quotidiane. Le caratteristiche e i requisiti specifici di un PIC dipenderanno dalle dimensioni, dalla struttura e dall’ambito delle particolari attività commerciali dell’impresa, ma anche dalla natura strategica dei suoi prodotti e dai possibili usi o utilizzatori finali, dalla presenza geografica dei suoi clienti e dalla complessità delle procedure interne di esportazione*”.

Tanto premesso, una particolare notazione deve essere rivolta alla *compliance* doganale, laddove si afferma che se un’impresa è in possesso di un’autorizzazione che le conferisce lo status di operatore economico autorizzato (AEO), “*la valutazione della conformità dell’impresa per quanto concerne le attività doganali pertinenti potrebbe essere presa in considerazione ai fini dell’elaborazione o del riesame di un PIC*”.

Più in particolare, viene evidenziato “*la qualifica di AEO potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del PIC, quali la tenuta dei registri e la sicurezza fisica*”.

26.7. ASPETTI SANZIONATORI

L’inosservanza delle formalità prescritte in tema di esportazione di prodotti a duplice uso comporta l’applicazione di sanzioni. In particolare, l’art. 18 del D.Lgs. n. 221/2017 prevede varie ipotesi sanzionatorie:

- “*Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all’interno dell’Unione Europea, ovvero presta servizi di intermediazione concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da euro 25.000 a euro a 250.000 euro.*”
- *Chiunque effettua, le operazioni di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.*
- *È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2. Quando non è possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.*
- *L’esportatore o l’intermediario che non fornisce all’Autorità competente le informazioni prescritte dall’art. 9, comma 7, è punito con la pena dell’arresto fino a 2 anni o con l’ammenda da euro 15.000 ad euro 90.000.*
- *L’esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati o l’intermediario che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute*

dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e, se prescritto, su registri commerciali, gli elementi previsti dall'art. 20, paragrafo 1, del Regolamento duplice uso, o che non adempie agli obblighi di conservazione previsti dall'art. 10, comma 8, o non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'art. 10, comma 8, e dell'art. 17, comma 2, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato l'esportatore che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui all'art. 11, comma 8, e all'art. 12, comma 6."

26.8. ESPORTAZIONI DI BENI A DUPLICE USO IN IRAN: IL REG. UE N. 267/2012

La disciplina in materia di esportazione di prodotti a duplice uso descritta nei paragrafi che precedono, è derogata dalle disposizioni che regolano specificamente le esportazioni verso l'Iran, nella misura in cui si riferiscono alle stesse tipologie di beni a duplice uso. Come rilevato, il legislatore comunitario, infatti, data la particolare sensibilità delle esportazioni di beni a duplice uso verso questo stato, ha inteso dettare una regolamentazione più stringente per le operazioni con l'Iran²³.

In particolare, tale regolamentazione è stata sensibilmente inasprita con l'entrata in vigore del Reg. n. 267/2012²⁴ e delle sue successive modifiche²⁵ i quali hanno disposto restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso, di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nell'industria petrolchimica nonché all'importazione di petrolio greggio, prodotti petroliferi e petrolchimici dall'Iran.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento sulle esportazioni verso l'Iran, si applica *de residuo* la normativa generale descritta nei paragrafi precedenti.

In particolare, il Reg. UE n. 267/2012 individua due diversi livelli di restrizioni per le esportazioni dei prodotti *dual use* in Iran: per alcuni prodotti a duplice uso, infatti, vige un divieto assoluto di esportazione verso l'Iran, mentre per altri sussiste l'obbligo di richiedere un'autorizzazione preventiva all'esportazione, come sarà specificato nel seguito. Oltre a tali restrizioni, sebbene non oggetto del presente elaborato, occorre segnalare la presenza di ulteriori adempimenti correlati alle transazioni bancarie con l'Iran (*i.e.* obbligo di richiedere apposite autorizzazioni, obblighi di notifica ecc.).

Beni a duplice uso soggetti a divieto assoluto di esportazione

Ai sensi dell'art. 4-*bis* del Reg. UE n. 267/2012 si fa divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, verso qualunque persona fisica o giuri-

²³ L'aggiornamento del quadro normativo concernente le relazioni con l'Iran, è stato curato dall'Avv. Nassim Aboud che ringrazio per il prezioso contributo.

²⁴ Da ultimo modificato con Reg. di esecuzione (UE) 2022/1010 del Consiglio del 27 giugno 2022.

²⁵ Da ultimo con Reg. di esecuzione UE del Consiglio, 11 aprile 2022, n. 2022/595.

26. Export control e trade compliance

26.8. Esportazioni di beni a duplice uso in Iran: il Reg. UE n. 267/2012

dica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran, i beni elencati nell'Allegato III del Regolamento stesso o qualsiasi altro che secondo lo Stato membro possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari originari o meno dell'Unione. L'art. 4-ter del Regolamento prevede il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'Allegato III.

Nello specifico, l'Allegato III del Reg. n. 2012/267 prevede un elenco di beni e materiali suddiviso in categorie merceologiche.

Infine, l'art. 5 del Regolamento pone il divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea a qualsiasi persona entità o organismo iraniani o per un uso in Iran.

Vale rilevare come i beni elencati negli allegati del Reg. n. 267/2012 possano essere sia nuovi che usati. Inoltre, si tenga presente che il divieto di esportazione opera indipendentemente dall'origine, comunitaria o extra UE, dei beni a duplice uso elencati negli allegati ed indipendentemente dal fatto che l'esportazione venga effettuata per il tramite di altri soggetti siti nella Comunità o in altri Paesi terzi, con destinazione finale Iran e/o a clienti iraniani.

In proposito, occorre segnalare come siano sottoposti a divieto di esportazione tutti i beni, compresi gli impianti, non specificati negli allegati del Reg. n. 267/2012 ma contenenti componenti che siano inclusi in tali allegati e che possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

Infine, i *software*, descritti nella parte B di ciascuna delle 9 categorie dell'Allegato I di cui al Regolamento base, non sono sottoposti al divieto di esportazione se sono:

- di pubblico dominio, oppure,
- generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio al banco, per corrispondenza, per transazione elettronica, su ordinazione telefonica e progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore.

Da ultimo, vale rilevare come – oltre all'esame in merito alla natura oggettiva dei prodotti – occorra sempre verificare se siano coinvolti nelle transazioni effettuate i soggetti indicati nel Reg. n. 267/2012 e nelle decisioni di settore che siano indicati come entità o organismi sottoposti a misure restrittive.

26.8.1. Istanza ai sensi dell'art. 7 del Reg. n. 267/2012

Il Reg. n. 267/2012 contiene, all'art. 7, una disposizione che consente alle Autorità dei singoli Stati membri di concedere, su istanza di parte, ed alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di esportazione altrimenti non consentite.

Ciò qualora il Comitato *ad hoc* denominato Comitato per le sanzioni²⁶ abbia preventivamente accertato che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili, né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

L'analisi dovrà essere condotta caso per caso ed alla duplice condizione che:

- a) i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari e che
- b) nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

26.8.2. Beni a duplice uso soggetti ad autorizzazione preventiva

L'art. 2-*bis* del Reg. UE n. 267/2012 dispone l'obbligo di richiedere un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente verso qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran, i beni e le tecnologie elencati nell'Allegato I dello stesso Regolamento.

In particolare, nell'Allegato I figurano una serie di beni, tecnologie e *software* riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari.

Sulla stregua dell'abrogato art. 3 del Reg. CE n. 2007/423 anche l'art. 3-*bis* del Reg. UE n. 2012/267 prevede un'autorizzazione preventiva per l'esportazione diretta o indiretta verso l'Iran o per un uso in Iran di beni e tecnologie elencati nell'Allegato II. In detto allegato figurano i beni e le tecnologie non elencati negli Allegati I e III che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG.

Ai sensi dell'art. 10-*quinquies* del Reg. n. 2012/267 occorre una preventiva autorizzazione anche per l'esportazione verso l'Iran di *software* per la pianificazione delle risorse aziendali sviluppate per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari elencati nell'Allegato VII A. La preventiva autorizzazione è richiesta anche per l'esportazione di grafite e di taluni metalli grezzi o semilavorati elencati nell'Allegato VII B.

Infine, occorre un'autorizzazione preventiva anche quando si intende concludere un accordo con soggetti ed entità iraniane e con soggetti che agiscono per loro conto che consenta la partecipazione ad attività commerciali relative all'estrazione dell'uranio, produzione o uso di materiali nucleari elencati nella parte I dell'elenco del Gruppo dei fornitori nucleari, tecnologie elencate nell'Allegato II.

L'operatore che voglia ottenere l'autorizzazione dovrà fornire alle competenti autorità (Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale) tutte le necessarie informazioni.

²⁶ Si fa qui riferimento al Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 dell'UNSCR 1737(2006).

26. Export control e trade compliance

26.8. Esportazioni di beni a duplice uso in Iran: il Reg. UE n. 267/2012

L'autorizzazione può essere negata se risulta che l'esportazione potrebbe contribuire a:

- un'attività connessa con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante in Iran o altre attività non conformi al PACG;
- sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran; o
- un vantaggio diretto o indiretto per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;
- esercizio da parte dell'Iran di attività connessa con altre questioni su cui l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

26.8.3. Aspetti sanzionatori per violazioni dell'embargo verso l'Iran

L'apparato sanzionatorio concernente le violazioni concernente l'inosservanza delle formalità prescritte relative alla movimentazione di prodotti a duplice uso concernenti l'Iran ai sensi del Reg. n. 423/2007 (ora sostituito dal Reg. UE n. 267/2012), è ora recato dal citato D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 *“Attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della Legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”*.

26.8.4. Misure restrittive e revoca dell'embargo

Vale ricordare che le misure restrittive dell'UE sono state adottate nel quadro di un approccio politico integrato che associa pressioni ed impegni, nell'obiettivo di convincere l'Iran a rispettare i propri obblighi internazionali²⁷.

Parallelamente, si sono svolti colloqui diplomatici tra l'Iran e l'E3/UE+3 (Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Russia e Cina) sulla questione della proliferazione nucleare. Questi hanno portato, il 14 luglio 2015, ad un accordo su un piano d'azione congiunto globale (PACG o JCPOA). L'UE parteciperà all'intero processo di attuazione di questo piano, compresa la progressiva revoca delle sanzioni relative al nucleare nei confronti del paese.

Dal 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una serie di risoluzioni in cui si chiede all'Iran di cessare l'arricchimento dell'uranio a fini di proliferazione nucleare. Tali risoluzioni sono state progressivamente accompagnate da misure restrittive allo scopo di convincere l'Iran ad ottemperare alle richieste:

- risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
- risoluzione 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
- risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
- risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

L'UE attua le sanzioni delle Nazioni Unite attraverso l'adozione di atti legislativi dell'UE.

²⁷ Si veda: <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/iran/>.

Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2231 (2015) relativa al piano d'azione congiunto globale (PACG o JCPOA), concordato tra l'Iran e l'E3/UE+3 (Francia, Germania, Regno Unito, Federazione Russa, Cina, Stati Uniti, e Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza). La risoluzione approva il PACG, prevede determinate deroghe alle misure restrittive in vigore e definisce il calendario e gli impegni assunti da tutte le parti per giungere alla cessazione delle misure restrittive contro l'Iran.

Tali misure si erano rese necessarie per fermare l'ambizioso programma nucleare intrapreso dall'Iran dai primi anni del Duemila. L'ONU – come già rilevato – ha approvato a più riprese sanzioni di varia natura nei suoi confronti. Nel gennaio 2016, tuttavia, l'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) in applicazione dell'accordo quadro, ha dichiarato la fine delle sanzioni.

Nel 2018, gli USA sono usciti unilateralmente dal JCPOA con la reintroduzione delle sanzioni statunitensi vigenti prima dell'accordo oltre all'introduzione di nuove sanzioni, con efficacia extra territoriale, secondo una politica di "massima pressione".

Per tutelare le attività commerciali con l'Iran dalle sanzioni secondarie statunitensi l'Unione Europea nel 2018 ha aggiornato il Reg. CE n. 2271/96 c.d. Regolamento di Blocco.

Nel 2019, l'Iran ha ripreso l'attività di arricchimento dell'uranio sotto la pressione delle sanzioni internazionali reintegrate dagli USA e solo nel 2021 sono iniziati i nuovi negoziati per raggiungere un accordo sul nucleare riprendendo il JCPOA.

Resta in vigore il Reg. n. 267/2012 e dunque è previsto un obbligo di preventiva autorizzazione o un divieto per l'esportazione verso l'Iran di:

- beni, *software* e tecnologie riportati nell'elenco del regime di non proliferazione missilistico, e destinati allo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari (divieto di esportazione) mentre per quelli riportati negli elenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari (*Nuclear Suppliers Group - NSG 1 e 2*);
- beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al JCPOA (beni "quasi duali" di cui all'Allegato II al Reg. n. 2015/1861);
- beni a duplice uso (dual use) per i quali è richiesta la normale procedura di autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso di cui al Reg. CE n. 428/2009 e valevole per qualsiasi esportazione di prodotti a duplice uso al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea;
- beni, tecnologie, servizi e attività finanziarie connesse al settore missilistico e che possono comunque contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari sono vietati (Allegato III);
- *software* per la pianificazione delle risorse aziendali sviluppati specificatamente per l'utilizzazione nelle industrie nucleari e militari (obbligo di autorizzazione preventiva);
- grafite e alcuni metalli grezzi o semilavorati (obbligo di autorizzazione preventiva);

26. Export control e trade compliance

26.9. La disciplina nazionale

- l'Assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e altri servizi connessi, l'assistenza finanziaria, il finanziamento in relazione ai beni e alle tecnologie incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea è vietata. È vietato anche concludere accordi relativi a detti beni (art. 5, Reg. n. 2012/267)²⁸.

Permane, inoltre, il congelamento di fondi e risorse economiche di certi soggetti o entità iraniani listati, nonché il divieto di mettere ulteriori fondi e risorse economiche a disposizione, diretta o indiretta, degli stessi soggetti.

In questo contesto, appare opportuno evidenziare che a decorrere dal 16 gennaio 2016, ai sensi del Reg. UE n. 267/2012, come modificato dal Reg. n. 2015/1861 e n. 2015/1862, sono venute meno:

- le restrizioni relative ai trasferimenti finanziari e le limitazioni operative all'attività bancaria, quando non collegate a entità listate o a beni e servizi vietati;
- le restrizioni per l'import di "petrolio greggio e prodotti petroliferi", "gas naturale ed altri idrocarburi gassosi" e "prodotti petrolchimici";
- le restrizioni per l'export di attrezzature, materiali, *software* e tecnologie relative a "prospezione e produzione di greggio e gas naturale", "raffinazione di greggio e liquefazione di gas naturale" e all'"industria petrolchimica";
- le restrizioni per l'export di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi/petroliere;
- le restrizioni per il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti; le restrizioni in materia di trasporto e servizi logistici connessi ai beni precedentemente sottoposti a restrizioni.

26.9. LA DISCIPLINA NAZIONALE

Il 15 settembre 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di Decreto legislativo per il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, poi pubblicato come D.Lgs. con il citato n. 221 del 15 dicembre 2017.

Come già rilevato, i beni c.d. a duplice uso (*dual use*) sono costituiti da prodotti e tecnologie che vengono venduti a scopo civile, ma che possono – per la loro natura – avere un uso militare, potendo essere destinati alla costruzione di armi o di impianti militari. La normativa di riferimento in materia era contenuta nel Reg. CE 5 maggio 2009, n. 428/09, ora sostituito dal Reg. UE n. 2021/821, che disciplina il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.

²⁸ È opportuno menzionare anche il Reg. UE n. 2011/359 Allegati III e IV che dispongono il divieto di esportazione di beni e assistenza tecnica, servizi e attività finanziarie connesse utilizzabili ai fini della repressione interna e del controllo delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il Decreto legislativo²⁹, si deve evidenziare che esso è volto a adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni della normativa europea e internazionale con riferimento anche ad altre tipologie di beni, quali:

- i prodotti o le attività che formano oggetto di misure restrittive e embarghi commerciali adottati dall'Unione Europea nei confronti di taluni Paesi terzi, ai sensi dell'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'UE;
- le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, elencate dal Reg. CE 27 giugno 2005, n. 1236/05 (c.d. *Regolamento antitortura*);
- i materiali suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa (c.d. **materiali proliferanti**), quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori.

Il Decreto stabilisce (art. 3) il principio generale secondo cui le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali sono imposti divieti o autorizzazioni preventive sono soggette al controllo dello Stato. Tale controllo è esercitato in conformità alle politiche dell'Unione Europea ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, nonché ai principi che ispirano la politica estera del Paese e la tutela dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata.

L'Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame è il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale (art. 4).

Per quanto concerne le tipologie di autorizzazione che l'Autorità competente può rilasciare, l'art. 8 del Decreto prevede:

- “*autorizzazione specifica individuale*”, con validità da 6 mesi a 2 anni (prorogabile *una tantum*), che può essere richiesta da singoli esportatori, intermediari e fornitori di assistenza tecnica (v. art. 10);
- “*autorizzazione globale individuale*”, con validità non superiore a 3 anni (prorogabile *una tantum*), destinata al “singolo esportatore non occasionale” (che abbia, cioè, già ottenuto analoghe autorizzazioni) (v. art. 11);
- “*autorizzazione generale dell'Unione Europea*”, per l'esportazione di prodotti da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla citata normativa comunitaria di riferimento (v. art. 12);
- “*autorizzazione generale nazionale*”, che risponde a esigenze di riduzione degli oneri a carico delle imprese e di semplificazione amministrativa, rilasciata “secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo” (v. art. 13).

Carattere innovativo rispetto alla disciplina attualmente in vigore riveste la c.d. **Licenza Zero** (art. 8, comma 5), in realtà già da tempo contemplata negli ordinamenti di altri

²⁹ Predisposto dal Governo in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 della Legge di delegazione europea 2015 (Legge 12 agosto 2016, n. 170).

26. Export control e trade compliance

26.10. Esportazione di materiali di armamento

Paesi UE. Si tratta di una specifica dichiarazione che l'Autorità competente può rilasciare all'impresa che presenti apposita istanza, con la quale si attesta che una determinata merce non è soggetta ad autorizzazione e può, quindi, essere liberamente esportata.

Di rilievo, la disciplina della “*clausola onnicomprensiva mirata*” (c.d. *catch all*: v. art. 9), che consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione di esportazione, non compresa nel perimetro di riferimento della norma, ritenuta in ogni caso potenzialmente a rischio, in esito alle informazioni acquisite dall'Autorità di controllo.

Sono, infine, previste (artt. da 18 a 21) le sanzioni applicabili nei casi di violazione delle disposizioni previste dallo schema di Decreto.

26.10. ESPORTAZIONE DI MATERIALI DI ARMAMENTO

Il controllo dell'esportazione ed importazione di materiali d'armamento è disciplinato dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 “*Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*”³⁰.

La normativa è stata modificata dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 per consentire il recepimento della “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/43/CE del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa*”.

La Legge n. 185/1990 e ss.mm. è stata quindi integrata dal Regolamento di attuazione – D.M. 7 gennaio 2013, n. 19.

Nel 2012, è stata istituita l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), chiamata a garantire l'applicazione della normativa italiana, integrata da quella europea ed internazionale.

Le operazioni oggetto della Legge devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Esse vengono pertanto autorizzate nell'ambito delle direttive di Governo e Parlamento.

Le richieste delle società all'Autorità nazionale – UAMA volte ad ottenere licenze di esportazione di materiali d'armamento sono esaminate in modo rigoroso ed articolato, caso per caso, sulla base della normativa nazionale ed internazionale.

La valutazione di eventuali autorizzazioni a Paesi extra UE-NATO coinvolge previamente vari Ministeri ed Enti italiani:

- a) nell'analisi del merito della singola operazione, sin dalla comunicazione societaria sull'avvio delle trattative commerciali indirizzata, oltre che al Ministero degli Esteri, a quello della Difesa;
- b) con i pareri preventivi all'autorizzazione finale all'esportazione/importazione, successiva alla fase delle trattative con firma del contratto, sottoposti al Comitato consultivo interministeriale composto dai Ministeri degli Esteri, Difesa, Interno,

³⁰ Si veda al riguardo: <https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/>

Sviluppo Economico, Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed Ambiente.

L'Autorità si avvale altresì dei pareri vincolanti, in presenza di informazioni classificate, della Presidenza del consiglio – Dipartimento informazioni per la sicurezza/DIS – Ufficio centrale per la segretezza/UCSe.

Le autorizzazioni e le licenze sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- a) autorizzazione individuale, che riguarda il trasferimento (UE/SEE) o l'esportazione (extra UE) di una specifica quantità e valore di determinati materiali d'armamento (tangibili; intangibili quali *software* e tecnologia; prestazioni di servizio) ad un destinatario predeterminato;
- b) autorizzazione globale di trasferimento (UE/SEE), che riguarda il trasferimento di specifici materiali d'armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più Stati Membri;
- c) licenza globale di progetto per programmi (UE/SEE ed extra UE), che riguarda esportazioni ed importazioni di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi con società di Paesi Membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi;
- d) licenza globale industriale di progetto (UE/SEE ed extra UE), che riguarda esportazioni ed importazioni di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi industriali di ricerca, sviluppo e produzione con società di Paesi Membri dell'UE/SEE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi;
- e) autorizzazioni generali di trasferimento (UE/SEE): decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale autorizza i fornitori sul territorio nazionale, che rispettino i termini e le condizioni delle autorizzazioni stesse, ad effettuare trasferimenti di predeterminati materiali d'armamento verso destinatari situati in uno o più Stati Membri;
- f) intermediazione, intesa come il complesso delle attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al Registro Nazionale delle Imprese (RNI), di cui all'art. 3 della Legge n. 185/1990 e ss.mm., che:
 - f1) negoziano o organizzano transazioni che possano comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro (UE/SEE) o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
 - f2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento dei beni in loro possesso da uno Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo.

L'Autorità nazionale – UAMA partecipa al Gruppo di coordinamento della Presidenza del consiglio per l'esercizio dei poteri speciali, la c.d. *golden power* (D.L. n. 21/2012 convertito in Legge n. 56/2012, modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017; D.P.C.M. 6 agosto 2014), per il settore strategico della sola difesa, onde garantire il rispetto della Legge n. 185/1990 e ss.mm., ed assicurando, ove necessario, l'esecutività delle prescrizioni settoriali dei D.P.C.M.

Il Decreto del Ministero della Difesa 29 settembre 2021, recante l'approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste

26. Export control e trade compliance

26.11. Appendice

dall'art. 2, comma 2, della Legge 9 luglio 1990, n. 185, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 9 ottobre 2021.

Tale Decreto recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva delegata UE n. 2021/1047 della Commissione europea del 5 marzo 2021, con la quale è stato aggiornato l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea, modificando la Direttiva n. 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

26.11. APPENDICE

- a) *Domanda europea*
- b) *Fac simile End user statement*

Export control e trade compliance 26.

Appendice 26.11.

UNIONE EUROPEA	ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO [Reg. (UE) 2021/821]	
0	1. Esportatore n.	2. Numero di serie <input style="width: 100%;" type="text"/>
DOMANDA	5. Destinatario	3. Data di scadenza <input style="width: 100%;" type="text"/>
	7. Agente/Rappresentante (se diverso dall'esportatore) n.	4. Informazioni sul punto di contatto: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AUTORITA' NAZIONALE – UAMA – DIVISIONE MATERIALI A DUPLICE USO
	9. Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)	6. Autorità che rilascia il documento: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AUTORITA' NAZIONALE – UAMA
	13. Descrizione dei prodotti	8. Paese di provenienza
	19. Uso finale	Codice
	22 Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale (da indicare sul formulario)	10. Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti
	Disponibile per informazioni prestampate a descrizione degli Stati membri	11. Stato membro di esportazione presunta
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AUTORITA' NAZIONALE – UAMA	12. Paese di destinazione finale
	IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA'	14. Paese di origine
	Firma	Codice
Data	15. Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	
	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)	17. Valuta e valore
	18. Quantità dei prodotti	20. Data del contratto (se prevista)
	21. Regime doganale	21. Regime doganale

26. Export control e trade compliance

26.11. Appendice

Informazioni per la compilazione della dichiarazione di uso finale (End User Statement - EUS) e del Certificato di Uso Finale (End Use Certificate - EUC) e relativi fac-simili in lingua inglese.

DICHIARAZIONE DI USO FINALE / END USER STATEMENT

La dichiarazione dell'utilizzatore finale (End User Statement) è una dichiarazione **obbligatoria** prevista dal comma 3 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utilizzatore finale (**il soggetto che usa effettivamente le merci in un determinato luogo**) redatta su **carta intestata** dell'utilizzatore finale, contenente le seguenti informazioni:

- denominazione, ragione sociale, sede legale e attività della società;
- descrizione dei beni importati;
- quantità dei beni importati;
- valore dei beni importati e valuta di riferimento;
- luogo ove verranno utilizzati i beni;
- estremi del contratto;
- indicazione dell'uso civile dei beni e il luogo di destinazione;
- impegno a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- impegno a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati;
- la firma autografa leggibile del rappresentante legale dell'utilizzatore finale;
- il nominativo in stampatello del medesimo firmatario;
- la carica sociale del firmatario;
- la data in cui viene redatto l'EUS;
- il timbro dell'utilizzatore finale.

N.B.: La Dichiarazione di Uso Finale deve essere consegnata in originale e deve contenere ognuna delle summenzionate informazioni. I **dati indicati nell'EUS devono coincidere con quelli indicati nella domanda di esportazione** altrimenti deve essere fornita una spiegazione per scritto (ad esempio sul valore delle merci per eventuali ricarichi di intermediazione). La completezza dei dati consente di evitare richieste di integrazioni e riduce i tempi di ottenimento della licenza di esportazione (vedi modello EUS a pag. 2).

CERTIFICATO DI USO FINALE / END USER CERTIFICATE

Il Certificato di Uso Finale è rilasciato da una Autorità Governativa del Paese importatore (si necessita di tale certificato **solo se** richiesto dal Comitato Consultivo), da compilare come da fac-simile di modello EUC riportato a pag. 3.

Original Headed Paper of End User

END USER STATEMENT

The undersigned company (name and address)
running the activity of
declares to import the following goods supplied by the Italian company

• Description of goods:

(If the items are in a large number they can be listed in an annex)

• Quantity:

• Value:

• Contract/Order number:

• Date of signature:

• Specific purposes for which the goods are to be used
(if the goods are to be incorporated into another product, then that product and its use should also be described)

The above said goods are assigned exclusively for civil purposes and will not be used for:

- Military or nuclear explosive applications, in civil nuclear activities facilities not covered by safeguard clause A.I.E.A. (International Agency for Atomic Energy) or in applications related to development and/or production of chemical weapons and weapons of mass destruction and missiles that can be used as such weapon carriers.

The above mentioned material will be used in the following place: (address)

The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment and neither to re-export to other countries, nor even in their own and declares that a statement of taking charge of goods, duly legalized, will be issued once goods are received.

Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean acceptance of the conditions in which the goods are received.

Company Stamp

Legal Representative

Signature:
(Print name, surname and title of signatory in capital)

Date

26. Export control e trade compliance

26.11. Appendice

Fac Simile CERTIFICATO DI USO FINALE / EUC

L'EUC è richiesto da una Autorità governativa del paese importatore e deve essere redatto con la forma di seguito indicata.

HEADED PAPER OF THE
IMPORTING COUNTRY
DESIGNED AUTHORITY

Serial No.

END USER CERTIFICATE

The Government of....., hereby certifies that the following supply is assigned exclusively for civil purpose:

<i>Country of Exporter</i>	
<i>Contract No.</i>	
<i>Value</i>	<i>Date of Signature</i>
<i>Name of Importer</i>	<i>Name of Exporter</i>
<i>End-Use</i>	<i>End-User</i>
<i>Description of goods: (if there are numerous items enclose a sheet with signature and seal of importer) Specific purposes for which the goods are to be used:</i>	
<p><i>Statement of the end use:</i></p> <p>The commodities listed are assigned exclusively for civil purpose and will not be used for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Military or nuclear explosive applications, in civil nuclear activities in facilities not covered by safeguard clause A.I.E.A. (International Agency for Atomic Energy) or in applications related to development and/or production of weapons of mass destruction and missiles that can be used as such weapon carriers. 2) The above mentioned material will be used in the following place: 3) The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment and neither to re-export to other countries, nor even in their own and declares that a statement of taking charge of goods, duly legalized, will be issued once goods are received. Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean acceptance of the conditions in which the goods are received. <p style="text-align: right;">..... Signature of the legal representative of the importer (Name Surname Qualification) Seal of the Company</p> <p>Date:</p>	

This statement has been verified of the truthfulness of the end-user and end-use by
(name of the Designed Authority of the Importing Country)

.....
Signature Designed Authority
(Name Surname Qualification)

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX